ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 88/357/CEE CONCERNENTE COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA E ALLA FISSAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VOLTE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N. 73/239/CEE

Art. 15

Limitazione dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e cumulo dell'attività in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi

Le imprese che coprono in regime di liberta' di prestazione di servizi i rischi ubicati nel territorio della Repubblica non possono avvalersi di strutture permanenti nel predetto territorio, anche se consistenti in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, ovvero da una persona indipendente, ma che agisca per conto dell'impresa. Tuttavia, le imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro, anche se stabilite nel territorio della Repubblica possono, con l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, assicurare in regime di liberta' di prestazione di servizi rischi ubicati in detto territorio direttamente dalla sede sociale o da uno stabilimento situato in altro Stato membro: - senza limitazioni, quando si tratti di grandi rischi; - limitatamente ai rischi rientranti nei rami non compresi nell'autorizzazione rilasciata allo stabilimento situato in Italia, negli altri casi. La facolta' di cui al secondo comma e' riconosciuta, per l'assicurazione dei grandi rischi, anche agli stabilimenti situati in altri Stati membri di imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica. (Direttiva n. 88/357, articoli 3 e 13).

Versione in vigore dal 18 febbraio 1992, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE
Estremi	Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49

Titolo	III — Norme applicabili alle imprese stabilite in altro stato membro della comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-49-1992/art-15-limitazione-dell-attivita-in-regime-di-liberta-di-prestazione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE · Art. 15

prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE · Art. 15